

Pubblicato il 29/07/2024

N. 02337/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2024, proposto dal Comune di Augusta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Chiara Carrabino e Francesco Androne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Rosolini, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del decreto dell'Assessore all'Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 01/Gab. del 4 gennaio 2024, pubblicato in pari data sul sito web

del Dipartimento del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025”, nella parte in cui dispone la soppressione dell'Istituto Comprensivo Salvatore Todaro di Augusta e l'accorpamento di ciascuno dei plessi esistenti di detto Istituto con gli altri istituti scolastici esistenti in città;

- ove occorra del decreto dell'Assessore all'Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 03/Gab. in data 11 gennaio 2024, di rettifica ed integrazione del precedente decreto assessoriale n. 1/2024, e del decreto dell'Assessore all'Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 1543 del 2 agosto 2023, indicante i criteri a cui le conferenze provinciali dovevano attenersi;
- di qualsiasi altro atto endoprocedimentale, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Augusta impugna il decreto assessoriale n. 1 del 4 gennaio 2024, recante il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 adottato dall'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, con il quale è stata disposta la soppressione dell'Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” di Augusta e l'accorpamento dei plessi di detto Istituto con altri istituti scolastici. Con il medesimo mezzo di tutela è chiesto

l'annullamento anche del successivo decreto assessoriale n. 3 dell'11 gennaio 2024, di rettifica ed integrazione del precedente decreto assessoriale n. 1/2024 e del decreto assessoriale n. 1543 del 2 agosto 2023, recante i criteri a cui le conferenze provinciali avrebbero dovuto attenersi.

2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 marzo 2024 e depositato il 15 marzo successivo, il Comune di Augusta è dunque insorto contro i citati provvedimenti. Dopo aver evidenziato con un primo motivo il proprio interesse alla proposizione del mezzo di tutela all'esame, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero lesivi delle funzioni istituzionali dell'Ente, l'impugnazione è affidata alle seguenti ulteriori doglianze:

2.1. Violazione e falsa applicazione art. 3 comma terzo della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000.

Denuncia parte ricorrente, per un verso, che la popolazione scolastica dell'Istituto Todaro, pari a 640 alunni rispetta il limite dimensionale minimo previsto dalla legge e, per altro verso, che la distribuzione di tali alunni presso gli altri istituti comprensivi interessati determinerà il superamento del limite di legge di 900 alunni per ciascun Istituto, peggiorando complessivamente i servizi scolastici e l'offerta formativa oggi presente nel territorio comunale.

2.2. Difetto di istruttoria e di motivazione - contraddittorietà e illogicità manifesta - eccesso di potere per travisamento per erroneità e falsità dei presupposti - eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e dal pubblico interesse - violazione dei criteri stabiliti dal D.A. n. 1543 del 02/08/2023 - violazione del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione tra enti pubblici.

Parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati con i quali, in tesi illogicamente, è stata prevista la soppressione di un istituto frequentato da più di 600 alunni ed il mantenimento di istituti con un numero di discenti inferiore al predetto limite. I decreti assessoriali gravati, inoltre, si discosterebbero dalla proposta presentata dai Sindaci in

occasione della conferenza provinciale, senza minimamente rendere note le ragioni di tale decisione, senza garantire la contiguità degli edifici della medesima istituzione scolastica, la distribuzione di plessi in relazione al bacino di utenza e senza tenere conto degli effetti che tale decisione avrà sulla popolazione scolastica e, in particolare, sugli alunni affetti da disabilità.

3. In data 18 marzo 2024 si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale che, successivamente, ha versato in atti documentazione e, con memoria del 16 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Comune di Rosolini, per quanto ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell'11 aprile 2024 convocata per la discussione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed il ricorso è stato rinviato per la trattazione del merito.

In vista della discussione le parti hanno depositato le loro memorie conclusionali e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 20 giugno 2024.

4. Premesso che in effetti come segnalato dalla parte ricorrente i Comuni, quali enti esponenziali delle loro comunità di riferimento, hanno piena legittimazione a censurare la potestà organizzatoria che la Regione esercita nell'ambito del procedimento di dimensionamento del piano scolastico (cfr. in termini T.A.R. Molise, 12 marzo 2024, n. 74), il Collegio ritiene però che il ricorso sia infondato e che vada perciò respinto.

5. Non coglie nel segno la doglianza con cui la ricorrente Amministrazione comunale lamenta che l'avversato accorpamento determinerebbe il superamento del limite di 900 alunni, per ciascuna delle istituzioni scolastiche destinate ad assorbire la popolazione scolastica dell'Istituto Todaro ed il conseguente peggioramento complessivo dell'offerta

formativa.

Anche a non considerare che la norma asseritamente violata non sarebbe l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 6/2000, erroneamente indicato in ricorso, ma l'art. 2, comma 3, della legge citata la doglianza è infondata, ove non inammissibile, poiché prospetta in termini evidentemente ipotetici e potenziali non solo l'incremento oltre il limite citato della popolazione degli istituti scolastici interessati all'accorpamento, ma anche il generale peggioramento dell'offerta formativa, non essendo contestato che gli atti di riorganizzazione impugnati, non determinano in effetti alcun mutamento in ordine alla sede fisica delle scuole, alla consistenza notoriamente in via di riduzione della popolazione studentesca, o al livello dell'offerta formativa in termini di consistenza del personale docente assegnato ai vari istituti.

In altre parole il motivo di censura non ha pregio perché, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, parte ricorrente si è limitata a fornire meri indizi in ordine alla prospettata violazione dell'art. 3 comma 3 della legge regionale citata, prospettando anche i rischi che discenderebbero dall'attuazione degli atti organizzatori impugnati.

6. È destituita di fondamento anche la doglianza con cui parte ricorrente si duole del vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Come è noto, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, i Piani di dimensionamento delle reti scolastiche hanno natura di atti generali a contenuto pianificatorio e, in quanto tali, non richiedono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il supporto di una specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l'enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti. Non è, dunque, necessaria una motivazione che vada a confutare in modo specifico le ragioni del non accoglimento delle singole osservazioni presentate, risultando sufficiente che la loro reiezione trovi giustificazione nella esternazione dei criteri generali di razionalizzazione sui quali è fondata l'elaborazione del Piano

(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2019, n. 5630).

Nel caso di specie va, per altro, evidenziato come nessuna particolare motivazione sarebbe stata necessaria per sorreggere la contestata soppressione dell'Istituto Comprensivo "Salvatore Todaro" di Augusta, atteso che le conclusioni cui è pervenuto il resistente Assessorato sono assolutamente coerenti con quelle della Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa che, in data 17 novembre 2023, aveva approvato la proposta in tal senso elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Nel corso di tale conferenza (cfr. punto 4 del verbale allegato 007 del deposito originale), l'Amministrazione scolastica propose il mantenimento *"del presidio scolastico autonomo dell'Istituto Comprensivo Verga di Canicattini Bagni (SR) con popolazione scolastica di 581 [alunni] e il mantenimento del presidio scolastico autonomo dell'Istituto Comprensivo Valle dell'Anapo di Ferla (SR) con popolazione scolastica di 382 [alunni]"*, evidenziando gli istituti da sopprimere per compensare il mantenimento dell'autonomia delle due scuole citate. I rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza vennero quindi resi edotti dell'esistenza di due proposte alternative, denominate A e B, recanti l'indicazione degli istituti scolastici da sopprimere per compensazione: la prima proposta recava l'indicazione dell'istituto Todaro di Augusta; la seconda individuava come da sopprimere gli istituti Aurispa di Noto e Sant'Alessandra di Rosolini.

Nel riassumere la proposta tecnica di razionalizzazione della rete provinciale di Siracusa (cfr. pag. 7 del citato verbale), tuttavia venne proposto alla conferenza di compensare il mantenimento dei citati istituti di Canicattini Bagni e Ferla con la soppressione dell'Istituto Todaro di Augusta e dell'Istituto Sant'Alessandra di Rosolini, in sostanza individuando una terza soluzione rispetto alle due originariamente prospettate.

Tale ultima proposta venne approvata dalla conferenza provinciale, anche con il voto favorevole del Sindaco di Augusta (che si limitò ad auspicare a verbale che gli istituti di Canicattini Bagni e Ferla, in quanto ricadenti in zona montana, mantenessero l'autonomia senza procedere a compensazione, cfr. pag. 9 del predetto verbale), sicché l'Assessorato resistente, almeno per quanto riguarda la soppressione dell'Istituto Todaro, si è limitato a ratificare la proposta tecnica elaborata dall'Amministrazione scolastica ed approvata dagli altri Enti partecipanti alla conferenza provinciale, di talché nessuna particolare motivazione era necessaria sul punto, visto anche che l'art. 3, comma 9, della predetta legge regionale n. 6/2000 stabilisce che il piano regionale di dimensionamento è approvato *“sulla base dei piani provinciali”*.

7. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

8. In considerazione dei particolari interessi sottesi alla materia controversa, il Collegio reputa che sussistano le condizioni di legge per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla dev'essere disposto nei confronti del Comune di Rosolini che non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla spese nei confronti del Comune di Rosolini.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO